



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 869 del 29.10.1997

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241, in materia di procedimenti amministrativi.

Articolo 2

Disposizione generale

La Giunta Comunale, in esecuzione del presente Regolamento, determina, per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione Comunale, sia il termine entro cui il procedimento stesso deve concludersi, salvo che non sia direttamente stabilito da Leggi o Regolamenti, sia l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Articolo 3

Inizio del procedimento

Nei procedimenti ad iniziativa di parte, i termini decorrono dal momento in cui la domanda perviene all'unità organizzativa competente completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia.

Tutta l'eventuale documentazione integrativa o mancante dovrà comunque essere richiesta dall'unità organizzativa in unica soluzione.

Articolo 4

Intervento di altre Amministrazioni

Nei procedimenti nei quali è previsto l'intervento attivo di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti giuridici privati, i termini si considerano sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto di competenza dell'altra Amministrazione o soggetto giuridico privato e la data di acquisizione dello stesso.

Articolo 5

Pareri e accertamenti facoltativi

Qualora straordinarie e motivate esigenze impongano nello svolgimento dell'istruttoria, ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, la richiesta di un parere ovvero l'espletamento di un accertamento ad opera di altra unità organizzativa dell'amministrazione, il cui intervento non è previsto di regola nel corso del procedimento, questa emetterà l'atto richiesto entro trenta giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui l'unità organizzativa adita abbia rappresentato delle esigenze per cui si trova nella impossibilità di rispettare il termine precedente, questo può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

I tempi di cui ai commi precedenti si sommano a quelli stabiliti per ciascun tipo di procedimento.

Articolo 6 **Comunicazione all'interessato**

Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, all'interessato sarà data contestuale comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto, del parere ovvero dell'espletamento dell'accertamento.

Articolo 7 **Provvedimenti a firma del Sindaco – Segretario – Dirigente**

I termini dei procedimenti che si concludono con un provvedimento a firma del Sindaco, del Segretario Comunale, o del Dirigente, sono già comprensivi - ai fini di tale adempimento - di un periodo di dieci giorni che decorre dal momento in cui lo schema di provvedimento viene sottoposto alla firma.

Articolo 8 **Impossibilità di rispetto del termine**

Qualora particolari evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto del termine stabilito per il provvedimento finale del procedimento, dovrà essere data all'interessato motivata comunicazione, indicando il nuovo termine entro cui sarà adottato il provvedimento.

In tal caso, la durata complessiva del procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quella fissata originariamente.

Articolo 9 **Termine del procedimento**

I procedimenti amministrativi s'intendono conclusi per l'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento finale, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento medesimo di competenza degli organi di controllo.

Dell'avvenuta adozione del provvedimento e della sua eventuale trasmissione all'Organo di controllo viene data tempestiva comunicazione all'interessato.

Articolo 10 **Applicazione del regolamento**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per i quali, non avendo la Giunta stabilito uno specifico termine, vale il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 11

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti e inviata a tutti gli uffici e servizi comunali per essere tenuta a disposizione del pubblico.

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Disposizione generale
- Art. 3 – Inizio del procedimento
- Art. 4 – Intervento di altre Amministrazioni
- Art. 5 – Pareri e accertamenti facoltativi
- Art. 6 – Comunicazioni all’interessato
- Art. 7 – Provvedimenti a firma del Sindaco – Segretario - Dirigente
- Art. 8 – Impossibilità di rispetto del termine
- Art. 9 – Termine di procedimento
- Art. 10 – Applicazione del regolamento
- Art. 11 – Pubblicità del regolamento